

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 02/23/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 24.10.11 il relatore illustrava i termini della controversia.

La società ricorrente impugnava la Cartella di pagamento della somma di Euro 55.310,96 a titolo di imposta IVA + interessi + sanzioni e Diritti di notifica emessa dalle risultanze di controllo automatizzato effettuato dalla Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. I - Milano - Ufficio Territoriale di Abbiategrasso - ai sensi dell'Art. 36 bis DPR 600/1973 e dell'Art. 54 bis DPR 633/1972 sulla Dichiarazione MOD. IVA 2008, per il periodo anno 2007 per non aver riportato per l'IVA il credito di Euro 37.985,00 relativo all'anno 2006, - asserendo - a tale riguardo - la sussistenza di un banale disguido nell'invio della dichiarazione.

Ha richiamato la giurisprudenza di merito e di Cassazione (18.1.2002 n. 523) ed ha affermato che condizione sufficiente ad evitare la decadenza è che il contribuente esponga il credito nella immediatamente successiva dichiarazione utile. Il principio affermato è il seguente: "ove un contribuente fruisca di un credito di Imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, in quanto la decadenza è comminata dalla norma soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile"

L'ufficio ha replicato asserendo che il provvedimento impugnato è pienamente legittimo e fondato in quanto L'Omessa presentazione delle Dichiarazioni per l'annualità pregressa comporta l'applicazione dell'art. 8, comma 2, decreto n. 322/98, che prevede che: "nella dichiarazione siano indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti dal modello di dichiarazione".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il periodo di imposta 2005. la società ricorrente presentava regolarmente la dichiarazione IVA modello Iva 2006, come risulta dalla comunicazione n. Omissis dell'Agenzia delle Entrate, con la quale veniva comunicato alla contribuente la ricezione della suddetta dichiarazione.

In detta dichiarazione venivano riportati nel quadro VX, quale importo a credito risultante dalla "presente" dichiarazione e da utilizzare in compensazione e/o in detrazione e/o a rimborso, l'importo di Euro 21.940,00 al rigo VX5.

Per il periodo di imposta 2006 . la società ometteva di presentare la relativa dichiarazione Iva, nella quale tuttavia risultava:

- per l'Iva il credito risultante dalla dichiarazione per il 2006 di Euro 37.985,00 (rigo VX2, col. 5, la dichiarazione Iva 2007), come risulta dalla omessa dichiarazione modello Iva 2007.

Da questa dichiarazione quindi emergeva il credito Iva di Euro 37.985,00, riportato nel quadro VX, quale importo a credito risultante dalla presente dichiarazione e da utilizzare in compensazione e/o in detrazione e/o a rimborso.

Per il periodo di imposta 2007 la società presentava regolarmente la relativa dichiarazione modello Iva 2008, nella quale indicava:

nel rigo VX4 il credito Iva di Euro 51.136,00 risultante dalla somma del credito della precedente omessa dichiarazione (si veda il rigo VXS, dichiarazione Iva 2007-doc. 4) con il credito maturato nel corso dell'anno 2007.

Si deve condividere il contenuto della sentenza del 18.1.2002 n. 523 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che segue: condizione necessaria e sufficiente ad evitare la decadenza, ai " sensi del citato art. 28, è che il contribuente esponga il credito nella prima (oggi seconda) dichiarazione utile. Ciò fatto, la decadenza è evitata. Deve affermarsi il principio che ove un contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, in quanto la decadenza è comminata dalla norma soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in un caso analogo ha deciso in favore del contribuente con la sentenza - che si condivide - n. 246 del 21.06.2007 - depositata il 16.07.2007. La decisione è stata poi confermata anche dalla Commissione Regionale della Lombardia sezione 36 in data 24.03.2009 con la sentenza n. 60/36/09 In cui veniva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1. Analoghe decisioni favorevoli sono risultate quelle della Commissione Tributaria Regionale di Roma (sez. X(I) sentenza n. 119/12/08 del 29 settembre 2008 (ali. 12) e Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 93/9/04 (ali. 13). (Compensazione spese).

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.